

**circolare di aggiornamento fiscale e societario**

riservato alle aziende clienti

*Dott. Stefano Corti*  
[stefanocorti@cortiassociati.it](mailto:stefanocorti@cortiassociati.it)

*Dott. Sandro Di Vincenzo*  
[s.divincenzo@cortiassociati.it](mailto:s.divincenzo@cortiassociati.it)

*Dott. Simone Sabia*  
[simonesabia@cortiassociati.it](mailto:simonesabia@cortiassociati.it)

*Dott.ssa Martina Coltelli*  
[martinacoltelli@cortiassociati.it](mailto:martinacoltelli@cortiassociati.it)

*Dott. Marco Rovai*  
[marcorovai@cortiassociati.it](mailto:marcorovai@cortiassociati.it)

*Professional Partnership:*

*Avv. to Roberta Rafanelli*  
[avv.robetarafanelli@gmail.com](mailto:avv.robetarafanelli@gmail.com)

*Avv. to Daniele Santucci*  
[danielesantucci@alice.it](mailto:danielesantucci@alice.it)

*Finreale S.a.s.*  
*di Giuseppe Patriarchi & C.*  
*consulenza bancaria e finanziaria*  
[info@finreale.it](mailto:info@finreale.it)

*Auditcentro S.r.l.*  
*società di revisione*  
[info@auditcentro.it](mailto:info@auditcentro.it)

Viale Giovanni Milton n. 27  
50129 Firenze  
tel. 572121 - 055/576732  
fax 055/572474  
C.F. - P.I. 04936680489  
[segreteria@cortiassociati.it](mailto:segreteria@cortiassociati.it)

[www.cortiassociati.it](http://www.cortiassociati.it)

Circolare n. 2/2019 del 09/01/2019

**Fatturazione elettronica – Ultime modifiche**

A seguito della recente approvazione della Legge di Bilancio L. 145/2018, del Collegato fiscale D.L. 119/2018 e del Decreto MEF 28/12/2018 (e relativo Comunicato stampa 224/2018), sono state apportate alcune rilevanti variazioni alla normativa in materia di fatturazione elettronica. Riepiloghiamo, qui di seguito, le principali modifiche apportate.

**DATA DI EMISSIONE, INVIO E CONTENUTO DELLA FATTURA ELETTONICA**

Sono state apportate modifiche in materia di data di emissione, invio e contenuto della fattura elettronica. In particolare:

- La fattura elettronica deve essere inviata allo SDI entro il giorno stesso dell'emissione, e quindi dovrà essere inviata telematicamente entro le ore 24.00 della data indicata in fattura.
- A decorrere dal 01/07/2019, la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione.  
Si ricorda che la data di effettuazione corrisponde alla data di incasso del corrispettivo, nel caso di prestazioni di servizi, o alla data di consegna o spedizione, nel caso di cessione di beni, o alla data di incasso di eventuali acconti se antecedenti alla consegna o spedizione.
- A decorrere dal 01/07/2019 è stato, inoltre, modificato l'art. 21 del DPR 633/1972 in materia di contenuto obbligatorio della fattura, prevedendo, oltre alla data di emissione, anche l'indicazione della data di effettuazione dell'operazione nel caso in cui questa non corrisponde alla data di emissione. Quindi, se la fattura sarà emessa entro il maggior termine di 10 giorni, sarà obbligatorio indicare, nella fattura, anche la data di effettuazione dell'operazione.

In sintesi:

- Dal 01/01/2019 al 30/06/2019, la fattura dovrà essere emessa ed inviata allo SDI entro il giorno stesso di effettuazione dell'operazione.

La norma transitoria consente, però, di inviare la fattura allo SDI in data successiva, senza incorrere in sanzioni, purché l'invio avvenga entro il termine della liquidazione periodica Iva (quindi entro il giorno 16 del mese successivo, oppure entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre, nei casi di liquidazioni trimestrali).

- Dal 01/07/2019, la fattura potrà essere emessa ed inviata allo SDI entro il decimo giorno successivo all'effettuazione dell'operazione, ma nella fattura dovrà essere indicata la data di effettuazione dell'operazione.
- Resta ferma la facoltà di adottare il regime della fatturazione differita con le consuete modalità.

#### **DETRAZIONE IVA SU FATTURE DI ACQUISTO**

È stata variata la disciplina relativa al momento di decorrenza del diritto alla detrazione dell'Iva sulle fatture elettroniche ricevute, che nella precedente versione nella norma coincideva con il mese di ricezione della fattura stessa.

La nuova disciplina espressamente prevede che entro il giorno 16 di ciascun mese *“può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente”*.

In sintesi:

- qualora la fattura elettronica di acquisto relativa ad una operazione effettuata nel mese, sia ricevuta (quindi prelevata da SDI) e registrata entro il giorno 15 del mese successivo, la relativa Iva potrà essere portata in detrazione nella liquidazione periodica del mese di effettuazione dell'operazione;
- nel caso in cui, invece, la fattura elettronica sia ricevuta dopo il 31 dicembre, questa potrà essere portata in detrazione nel mese di ricevimento e registrazione.

#### **AUTOFATTURE**

È stato definitivamente chiarito che:

- per quanto riguarda le autofatture omaggio (o anche autofatture per 'autoconsumo'), queste devono essere emesse ed inviate allo SDI, con le medesime modalità previste per le fatture elettroniche ordinarie.
- per quanto riguarda le operazioni in Reverse-charge, è sufficiente l'integrazione della fattura ricevuta con aliquota e imposta dovuta e conseguente registrazione nei registri Iva, senza alcun obbligo di emettere autofattura né di trasmetterla allo SDI.  
La CM. 13/2018 ha chiarito, inoltre, che è facoltà del contribuente predisporre un altro documento, da allegare al file della fattura ricevuta, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa, senza obbligo, anche in questo caso, di trasmissione allo SDI.

#### **IMPOSTA DI BOLLO**

Per quanto riguarda l'imposta di bollo da apporre, con modalità virtuale, sulle fatture elettroniche, il recente Decreto MEF del 28/12/2018, ha disposto che, a decorrere dal 01/01/2019:

- le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del Decreto del 28/12/2018;
- il pagamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del mese successivo (e, quindi, non più entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio). A tal fine, l'Agenzia delle entrate fornirà, all'interno dell'area riservata del Cassetto fiscale, l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso lo SDI;
- il pagamento dell'imposta potrà essere effettuato mediante il servizio, presente nell'area riservata del Cassetto fiscale, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure a mezzo modello F24;

Per dovuta informazione, riepiloghiamo nella seguente tabella le operazioni assoggettate ad imposta di bollo.

**circolare di aggiornamento fiscale e societario**

riservato alle aziende clienti

Tipologia	Riferimento e descrizione	Imposta di bollo (se operazione superiore a 77,47 euro)
imponibili	Imponibile IVA (4%, 10%, 22%)	NO
	Art. 17 DPR 633/72: Reverse charge (edilizia, cessioni di CPU e cellulari)	NO
	Art. 17-ter DPR 633/72: Split Payment (Pubblica Amministrazione)	NO
	Art. 74 DPR 633/72: IVA assolta all'origine (rottami, editoria, ricariche telefoniche)	NO
	Art. 74-ter DPR 633/72: Agenzie di viaggi	NO
	Art. 36 DL 41/95: Regime del margine	NO
non imponibili	Art. 8, a) e b) DPR 633/72: Esportazione di beni	NO
	Art. 8 c) DPR 633/72: Esportatori abituali	SI
	Art. 8-bis DPR 633/72: Operazioni assimilate a esportazioni	SI
	Art. 41 DL 331/93: Cessioni intracomunitarie di beni	NO
	Art. 58 DL 331/93: Triangolazioni intracomunitarie	NO
	Art. 71 DPR 633/72: Operazioni con lo Stato del Vaticano e Repubblica di San Marino	NO
	Art. 72 DPR 633/72: Operazioni con sedi diplomatiche, consolari e basi NATO	SI
	Art. 9 DPR 633/72: Servizi internazionali riferite a prestazioni di trasporto per esportazione di beni	NO
	Art. 9 DPR 633/72: Altri servizi internazionali	SI
esenti	Art. 10 DPR 633/72: Operazioni esenti	SI
escluse	Art. 15 DPR 633/72: spese in nome e per conto, interessi di mora, penalità, ecc.	SI
	Art. da 7-bis a 7-septies DPR 633/72	SI
fuori campo iva	Art. 2, 3, 4, 5, 7, 13, 26 DPR 633/72	SI
	Regime dei Minimi (D.L. 98/2011)	SI
	Regime forfettario (L. 190/2014)	SI

Cordiali saluti  
(Corti & Associati)